

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 Giugno 2016, in Roma, presso la Sede di Unindustria Roma

Tra

la Società Vitrociset S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Fismic, unitamente alle RSU della unità produttiva di Roma

Premesso che:

- le Parti hanno concordato, a valle dell'esame e approfondimento del piano industriale presentato e del connesso progetto di riorganizzazione, interventi non traumatici sui livelli occupazionali finalizzati all'adeguamento degli organici;
- uno degli strumenti individuati è il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n.92/2012, che consente di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipata;
- è volontà delle Parti utilizzare lo strumento di cui all'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per il periodo 2016 - 2017, per gestire le eccedenze, in modo non traumatico, tramite l'incentivazione all'esodo dei dipendenti più anziani, nell'impossibilità di adottare soluzioni alternative e conservative del posto di lavoro;
- le prestazioni nei confronti dei dipendenti che aderiranno volontariamente all'iniziativa verranno riconosciute al raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi per l'erogazione della pensione, vecchiaia e/o anticipata, entro il periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

- W
h
1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa.
- SS go MPW
allas gic li An * 1
- E Y

2. Le Parti concordano che il presente Accordo è finalizzato ad accompagnare ai requisiti pensionistici fino ad un massimo di n. 12 dipendenti che, entro il 2017, raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, comprensive dell'adeguamento alla speranza di vita.
3. La gestione delle eccedenze verrà effettuata dall'Azienda esclusivamente su base volontaria, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, e i lavoratori interessati dovranno manifestare per iscritto alla Direzione aziendale la propria adesione al presente accordo entro e non oltre il 30 settembre 2016. L'adesione del lavoratore sarà successivamente formalizzata mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale ex art. 2113 c.c. e art. 410 e seguenti c.p.c., nel quale il lavoratore e la Società procederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, fermo restando il riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, dichiareranno di rinunciare ad ogni pretesa e azione giudiziale e/o stragiudiziale ricollegata all'instaurazione, allo svolgimento ed alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
4. In conformità a quanto previsto dall'art.4, l. 92/2012, raccolte le adesioni entro il termine di cui sopra, l'Azienda si impegna:
 - a. a presentare apposita domanda all'INPS, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli oneri previsti dalla legge;
 - b. conclusa positivamente la fase di istruttoria dell'Inps, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto dei lavoratori e della misura della prestazione, a corrispondere mensilmente all'INPS, a favore dei dipendenti di cui sopra, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, nonché la contribuzione figurativa correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, entro un periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5. Il pagamento della prestazione decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari INPS. Le prestazioni verranno meno al raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi per l'erogazione della pensione, vecchiaia e/o anticipata.
6. Nei confronti dei dipendenti che, al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata, si trovino nella condizione di subire una penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico previsto dalla Legge 214/2011, l'Azienda corrisponderà, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico di carattere permanente. Il calcolo verrà effettuato sulla base del dato nazionale ISTAT più aggiornato disponibile sulla speranza di vita, ad un tasso di attualizzazione non superiore al 4 %.
7. Nel caso in cui, durante la vigenza della presente intesa, intervengano modifiche della normativa previdenziale e, in particolare, dell'art. 4, commi 1- 7 ter della l. 92/2012, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con particolare attenzione alle eventuali penalizzazioni subite dai lavoratori che abbiano già aderito allo stesso.
8. Per tutto quanto qui non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. n. 92 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

RA
SS
M.P.
de
la
EP
2
g
*

9. Qualora, nell'arco della vigente intesa, vengano definiti nuovi strumenti giuridici atti a favorire l'esodo anticipato dei lavoratori, le Parti si danno atto di voler prendere in esame tali nuovi strumenti e valutarne l'adozione, se di pari o maggiore utilità per i lavoratori e di maggiore convenienza per l'Azienda.

Le parti si incontreranno a cadenza trimestrale per un monitoraggio sull'andamento del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA ROMA

Susanna Franzoni
f. Deiana Susanna Sileo


p. la VITROCISSET S.P.A.

Fr. p. l. h. 

p. la FIM CISL

Rocco Lillo

p. FIOM CGIL



p. la UILM UIL



p. la FISMIC

Filippo Battisti

p. la R.S.U.

Fabio Anselmi
Franco Olivero
Anna De Santis
Ilde de Set
Giovanni Vigliani
Anna De Santis